



Comune di
Milano

Oggetto: Sospensione dell'Ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, con oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale".

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", con particolare riferimento all'art. 4;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;

Visti, in particolare, per quanto d'interesse in tale sede:

- il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 dell'8 gennaio 2021 con cui è stato disposto che *“a decorrere dall'11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) assicurano il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni”*;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute:
 - dell'8 gennaio 2021, che ha disposto che al territorio della Regione Lombardia venissero applicate le misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 dal 10 al 15 gennaio 2021;
 - del 16 gennaio 2021, che ha disposto che al territorio della Regione Lombardia venissero applicate le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 dal 17 al 31 gennaio 2021;
 - del 23 gennaio 2021, che ha disposto per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ossia, 24 gennaio 2021), che alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021 relative ad uno scenario di elevata gravità e di un livello di rischio alto e, conseguentemente, cessano gli effetti dell'ordinanza del 16 gennaio 2021 sopra richiamata;
- il DPCM del 14 gennaio 2021, che ha previsto, all'articolo 1, comma 10, lettera s, per l'intero territorio nazionale, applicabile anche alle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, che *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica [...] in modo che [...] almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte a distanza”*;

Visti, in ultimo

- il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”, convertito nella legge 17 giugno 2021, n. 87 “che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria nazionale al 31 luglio 2021;

Richiamati il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 7 bis e il D.L. 19/2020, con specifico riferimento all'art. 4;

Dato atto che:

- in attuazione delle citate disposizioni e in preparazione della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative accreditate, che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale, che avrebbero dovuto progressivamente riprendere le attività in presenza a decorrere dal 7 gennaio 2021, dopo un lungo periodo di didattica a distanza, la Prefettura di Milano, a seguito di specifici confronti con le autorità locali, ha diramato, in data 21 dicembre 2020, il Documento Operativo *“Per Tornare in Classe”* finalizzato a contemperare la necessaria ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e formative con il vincolo del 50% della capienza del trasporto pubblico locale, sia su gomma sia su rotaia, come disposto dall’art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 3 dicembre 2020;
- per soddisfare tale obiettivo, il Documento ha individuato un insieme di misure coordinate per la ripresa in sicurezza della citate attività e per il contenimento, nelle ore di circolazione degli studenti, dei flussi di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale, mediante una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città di Milano, quale città viva e complessa, in cui giornalmente – in tempi ordinari – affluiscono più di un milione di persone per lavoro, studio, tempo libero, motivi di salute, da tutta l’area metropolitana, ma anche da altre Province e Regioni;

Dato, altresì, atto che:

- con nota del 22 gennaio 2021, il Prefetto di Milano, nel precisare che a decorrere dal 24 gennaio 2021 la Regione Lombardia viene riclassificata in c.d. “area arancione”, sussistendo nuovamente le condizioni per la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, da atto che riacquista operatività il Documento operativo sopra citato e il decreto prefettizio del 7 gennaio 2021, in conseguenza dei quali *“il Comune di Milano adotterà una specifica ordinanza nella quale definirà gli orari del commercio, dei servizi alla persona e all’apertura all’utenza degli uffici pubblici”*;
- alla luce della suddetta comunicazione, è stata emanata l’Ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, con oggetto *“Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all’adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell’ambito del territorio comunale”*, ordinando, in particolare, dall’entrata in vigore dell’ordinanza medesima e fino al termine dell’emergenza sanitaria:
 1. *“che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa indicate nell’allegato A) come parte integrante alla presente Ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 10.15.*

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Per le attività commerciali miste è consentita l'apertura anche prima delle ore 10.15, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche consentite dalla normativa di riferimento e non ricomprese tra quelle indicate nel sopra citato Allegato A).

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

2. *che le attività afferenti ai servizi per la persona indicate nell'Allegato B) come parte integrante alla presente Ordinanza sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 09.30:*

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

3. *che l'apertura degli uffici al pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni è consentita a partire dalle ore 9:30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati.*

Gli Uffici del Comune di Milano che svolgono attività di contatto con il pubblico apriranno a partire dalle ore 10:00 al fine di assicurare una fascia di salvaguardia per l'accesso dei dipendenti alle sedi e per l'organizzazione degli sportelli, nel rispetto delle limitazioni di al presente paragrafo del dispositivo.

È garantita per ciascun servizio, laddove possibile, una fascia oraria quotidiana di apertura degli sportelli di durata uguale a quella precedentemente applicata.

Per il Comune di Milano sono fatti salvi gli appuntamenti già fissati, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel corso del mese di gennaio 2021 per il rilascio delle Carte d'Identità Elettronica e per gli altri servizi che necessitano della presenza fisica dell'utente, anche se programmati nella fascia oraria antecedente alle 10:00.

Gli altri appuntamenti saranno riprogrammati nel rispetto delle limitazioni indicate nel presente paragrafo.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì."

- con la medesima ordinanza veniva, altresì, raccomandato:
 - A. *ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogano servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;*
 - B. *ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogano altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;*
 - C. *ai datori di lavoro pubblici e privati, di favorire lo smart working in una percentuale pari almeno al 60% con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio;*
 - D. *a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando una percentuale di smart working pari almeno al 50% e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;*
 - E. *ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle 9:30 ad almeno il 10% del personale presente in servizio;*
 - F. *alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza dopo le ore 10:00.*

Rilevato che:

- il citato Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito nella legge 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, dalla fine di aprile 2021 a giugno 2021, pur nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid -19. In particolare, a decorrere dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico, il citato decreto ha disposto lo svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché per almeno il 50% dell'attività didattica della scuola secondaria di secondo grado;
- da ultimo con Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 giugno 2021 è stato disposto, per quanto qui di interesse, che nella Regione Lombardia si applichino, a far tempo dal 14 giugno 2021, le misure di cui alla c.d. "zona bianca" previste dall'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

Dato atto che

- con nota del Prefetto di Milano del 4 giugno 2021, si dava atto dell'esito dell'incontro del 1 giugno 2021, durante il quale le parti coinvolte nel patto "Milano per la Scuola" si erano espresse favorevolmente in merito al mantenimento delle limitazioni, in ragione del fatto che la capienza dei mezzi fosse fissata nella misura del 50 %;

Ritenuto, tuttavia, che

- l'attuale mutato contesto epidemiologico sta consentendo la ripresa in sicurezza delle attività produttive e commerciali che, unitamente alla conclusione nelle precedenti settimane delle attività scolastiche e formative, comprese le relative sessioni di esami, sta determinando la normalizzazione dei flussi di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale;
- inoltre, in relazione delle misure meno stringenti applicate in zona bianca, è stata innalzata la soglia di capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale fino all'80% dei posti disponibili, sicché risulta mutata significativamente la capienza dei mezzi prevista all'epoca della adozione della richiamata nota prefettizia del 1° giugno 2021;
- in tale mutato scenario, caratterizzato da un minore flusso di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale per quanto sopra evidenziato, non sussistano, in questa fase, le condizioni per applicare le limitazioni di cui alla suddetta ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, non essendo attuali i presupposti di fatto e di diritto su cui la medesima si fondava, correlati alla ripresa in sicurezza delle scolastiche, educative e formative di ogni ordine e grado;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale.

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere, come condiviso con la Prefettura di Milano, l'ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, con oggetto "*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale*".

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Per le motivazioni sopra indicate,

ORDINA

la sospensione dell'Ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, con oggetto "*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia*

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale".

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e fino alla data di scadenza dell'emergenza sanitaria in corso e, in ogni caso, fino alla riapertura dell'istituzioni scolastiche, educative e formative di ogni ordine e grado, in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Milano per 15 giorni e sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it.

L'efficacia del presente provvedimento e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

f.to digitalmente